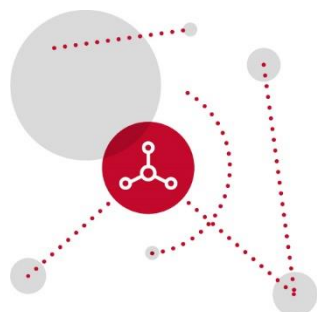


Practice Legal Risk, Compliance & Investigations
Focus Team Innovazione e Trasformazione digitale

14 ottobre 2025

Practice Legal Risk, Compliance & Investigations

Focus Team Innovazione e Trasformazione Digitale



Autori

Alessandro De Nicola
Alessandro.DeNicola@belex.com
tel. +39 02 771131

Marco Giovanni Mancino
Marco.Mancino@belex.com
tel. +39 02 771131

Elena Carrara
Elena.Carrara@belex.com
tel. +39 02 771131

Giordana Reditiso
Giordana.Reditiso@belex.com
tel. +39 02 771131

Intelligenza artificiale e responsabilità degli enti ex D.Lgs. 231/2001: gli impatti della Legge n. 132/2025 sui Modelli 231

1. Introduzione

In data 25 settembre 2025 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 223 (Serie generale) la Legge 23 settembre 2025, n. 132, recante “*Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale*” (“**Legge sull’intelligenza artificiale**”).

La Legge è entrata in vigore in data **10 ottobre 2025**.

2. Finalità e ambito di applicazione

La Legge sull’intelligenza artificiale si inserisce nel più ampio quadro normativo già delineato a livello europeo dal Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 (c.d. “**AI Act**”), con l’intento di fissare, anche sul piano nazionale, i principi cardine in materia di “*ricerca, sperimentazione, sviluppo, adozione e applicazione di sistemi e di modelli di intelligenza artificiale*”.

Il legislatore italiano muove da un approccio “antropocentrico” dell’utilizzo dell’intelligenza artificiale, i cui sistemi e modelli devono essere sviluppati e applicati nel rispetto dell’autonomia e del potere decisionale dell’uomo, nonché della prevenzione del danno, della conoscibilità e della trasparenza, assicurandone la sorveglianza e l’intervento umano.

Dopo una prima sezione dedicata ai principi generali, la seconda parte della Legge 132/2025 introduce disposizioni specifiche in materia di intelligenza artificiale per i singoli settori, tra cui l’ambito sanitario, la ricerca scientifica in campo medico, il trattamento dei dati personali, il lavoro, la pubblica amministrazione, le professioni intellettuali e l’amministrazione della giustizia.

This document is provided as a service to clients and other friends for educational purposes only. It should not be construed or relied on as legal advice or to create a lawyer-client relationship.

Inoltre, la normativa in oggetto **interviene sul sistema sanzionatorio penale** al fine di tenere conto dei rischi derivanti da utilizzi illeciti dell'intelligenza artificiale, introducendo nuovi reati ovvero prevedendo modifiche a fattispecie criminose già esistenti.

3. Novità rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001

Pur non intervenendo direttamente sul testo del D.Lgs. 231/2001 (il “**Decreto 231**”), la Legge 132/2025 contiene diverse novità rilevanti ai fini della disciplina e dell'applicazione della normativa in materia di responsabilità amministrativa da reato degli enti.

Anzitutto, vengono **modificati alcuni reati presupposto di cui al Decreto 231**, ampliandone l'ambito di applicazione al fine di ricomprendervi ipotesi di illecito utilizzo di strumenti di intelligenza artificiale. Si tratta, in particolare, delle seguenti fattispecie:

- il reato di **aggiotaggio**, disciplinato dall'art. 2637 c.c. e richiamato dall'art. 25-*ter* del Decreto 231, per il quale è stato previsto un aggravamento di pena qualora la condotta di manipolazione sia realizzata mediante l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale;
- il reato di **manipolazione del mercato**, di cui all'art. 185, comma 1, del D.Lgs. 58/1998, richiamato dall'art. 25-*sexies* del Decreto 231, per il quale è prevista una nuova aggravante quando il fatto sia commesso mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale.

Inoltre, l'art. 25 della Legge sull'intelligenza artificiale, qualificando come “opere dell'ingegno” anche quelle “create con l'ausilio di strumenti di intelligenza artificiale, purché costituenti risultato del lavoro intellettuale dell'autore”, ha comportato **l'estensione dell'ambito di applicazione dell'art. 171-*ter* della Legge 633/1941**, richiamato dall'art. 25-*novies* del Decreto 231, che sanziona condotte aventi ad oggetto la duplicazione, la diffusione o la riproduzione abusiva a fini di lucro di opere dell'ingegno.

La Legge 132/2025 ha, poi, introdotto nuove fattispecie incriminatrici accanto a nuove circostanze aggravanti – sia comuni sia speciali – al fine di punire le condotte di illecito impiego di sistemi di intelligenza artificiale. Tra queste si segnala, in particolare, la previsione di una **nuova aggravante comune**, di cui all'art. 61, n. 11-*decies*), c.p., applicabile laddove il fatto sia stato commesso “mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale, quando gli stessi, per la loro natura o per le modalità di utilizzo, abbiano costituito

mezzo insidioso, ovvero quando il loro impiego abbia comunque ostacolato la pubblica o la privata difesa, ovvero aggravato le conseguenze del reato”¹

Da ultimo, si segnala che l’art. 24 della Legge sull’intelligenza artificiale **delega il Governo** ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della Legge, uno o più decreti legislativi per adeguare e specificare la disciplina dei casi di realizzazione e di impiego illeciti di sistemi di intelligenza artificiale. Nell’esercizio di tale delega, il Governo dovrà attenersi – *inter alia* – ai seguenti principi e criteri direttivi:

- introduzione di **autonome fattispecie di reato, punite a titolo di dolo o di colpa, incentrate sull’omessa adozione o sull’omesso adeguamento di misure di sicurezza** per la produzione, la messa in circolazione e l’utilizzo professionale di sistemi di intelligenza artificiale, quando da tali omissioni deriva pericolo concreto per la vita o l’incolumità pubblica o individuale o per la sicurezza dello Stato;
- **precisazione dei criteri di imputazione della responsabilità penale delle persone fisiche e amministrativa degli enti per gli illeciti inerenti a sistemi di intelligenza artificiale, che tenga conto del livello effettivo di controllo dei sistemi predetti da parte dell’agente.**

L’ampia delega conferita al Governo potrebbe quindi avere un impatto dirompente sul sistema di *compliance* 231, potendo condurre alla criminalizzazione delle violazioni degli obblighi posti a carico dei soggetti destinatari dell’AI Act e all’inclusione dei connessi illeciti nel novero dei reati presupposto 231. Si prospetta, quindi, un **nuovo scenario normativo in cui la *compliance* all’AI Act si integrerà con la *compliance* 231.**

¹ Altre novità in ambito penale riguardano:

- la modifica dell’art. 294 c.p. (“*Attentati contro i diritti politici del cittadino*”), che punisce chiunque con violenza, minaccia o inganno impedisce in tutto o in parte l’esercizio di un diritto politico, ovvero determina taluno a esercitarlo in senso difforme dalla sua volontà, attraverso la previsione di un aumento di pena qualora l’inganno sia posto in essere “*mediante l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale*”;
- l’introduzione di una nuova fattispecie di reato, prevista all’art. 612-quater c.p. (“*Illecita diffusione di contenuti generati o alterati con sistemi di intelligenza artificiale*”), che punisce chiunque, senza il consenso della persona interessata, diffonda immagini, video o voci falsificati o alterati mediante intelligenza artificiale, idonei a trarre in inganno sulla loro autenticità;
- l’aggiunta della lettera a-ter) all’art. 171, comma 1, della Legge 633/1941, che estende l’ambito di applicazione della norma a chi riproduce o estrae testi o dati da opere o materiali disponibili *online* o in banche dati, in violazione degli artt. 70-ter e 70-quater della Legge 633/1941 (che disciplinano le ipotesi consentite di riproduzione o estrazione delle opere o altri materiali contenuti in rete), anche attraverso l’uso di sistemi di intelligenza artificiale.

4. Impatti sulla *compliance* aziendale e sui Modelli 231

Alla luce delle novità introdotte dalla Legge sull'intelligenza artificiale e dalle evoluzioni normative prospettate dalla delega conferita al Governo, diventa **essenziale procedere alla revisione e all'aggiornamento del modello di organizzazione, gestione e controllo ex Decreto 231** (il “**Modello 231**”), previo svolgimento di un'attività di *risk assessment*, al fine di costituire un valido presidio in relazione ai rischi di commissione di illeciti connessi all'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale.

La crescente diffusione dell'intelligenza artificiale sta, infatti, avendo un impatto sempre più dirompente sulle organizzazioni di impresa, richiedendo, anche in un'ottica di ***compliance* integrata** rispetto all'AI Act, l'adeguamento dei sistemi di *compliance* e di gestione del rischio già adottati dalle imprese, a partire dal sistema 231. L'utilizzo dell'intelligenza artificiale all'interno delle imprese ha, infatti, conseguenze significative sulla valutazione e sulla gestione del rischio connesso non solo alle fattispecie direttamente impattate dalla Legge sull'intelligenza artificiale (reati societari, reati di *market abuse* e reati in materia di violazione del diritto d'autore), ma anche ad altre categorie di reati presupposto di cui al Decreto 231 (si pensi, ad esempio, ai rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro che potrebbe derivare dall'utilizzo di macchinari con sistemi integrati di intelligenza artificiale).

Nel nuovo scenario normativo in cui è richiesto alle organizzazioni di gestire e prevenire i rischi derivanti sia dall'intelligenza umana sia da quella artificiale, i **principali passi** per la costruzione di un **sistema di *compliance* 231** comprendono:

- lo svolgimento di un ***risk assessment*** in ottica “231”, volto a mappare i sistemi di intelligenza artificiale utilizzati all'interno dell'organizzazione e valutarne i rischi di utilizzo illecito, con conseguente **revisione e aggiornamento del Modello 231**;
- l'integrazione del **Codice Etico** con la previsione di principi specifici sull'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale;
- l'erogazione di **attività formativa** al *top management* e ai dipendenti.

Practice Legal Risk, Compliance & Investigations

Alessandro De Nicola

Marco Giovanni Mancino

Marco Dell'Antonia

Laura Cappiello

Vincenzo Dell'Osso



Focus Team Innovazione e Trasformazione digitale

Il *Focus Team* è una costellazione di competenze in diversi ambiti di attività con focus su innovazione e trasformazione digitale.

Tommaso Faelli

Proprietà intellettuale

Alessandro De Nicola

Legal Risk, Compliance & Investigations

Marco Adda

Fiscale

Maurizio Pappalardo

Antitrust

Giulia Bianchi Frangipane

Societario

Luca Perfetti

Amministrativo

Enrico Chieppa

Litigation & Dispute Resolution

Vittorio Pomarici

Lavoro

Gianpaolo Ciervo

Bancario

Giulia Tenaglia

Proprietà intellettuale

Fabrizio Colonna

Regolamentazione bancaria

Matteo Viani

Fiscale